

COMMENTI & ANALISI

Agli imprenditori conviene rimpatriare

Nonostante siano passati diversi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina sul rimpatrio dei lavoratori, le importanti agevolazioni introdotte dall'allora governo giallo-verde sono ancora poco conosciute alla estesissima platea di soggetti potenzialmente interessati. Come noto, l'art. 5 del Decreto Legge 34 del 2019 («Rientro dei cervelli»), poi convertito con legge n.58 del 2019, è andato a modificare l'art.16 del Dlgs. 147/2015 ampliando significativamente non solo i vantaggi ma anche il novero di soggetti che possono fruirne, appunto, non solo i «cervelli». Se hanno fatto molta eco mediatica le agevolazioni per i calciatori professionisti, incredibilmente, sono quasi passate in sordina quelle per i lavoratori autonomi, i dipendenti e soprattutto gli imprenditori. Per queste tre categorie, chi rimpatria dall'anno 2020, dopo un periodo di almeno due anni di residenza all'estero, gode di un'esenzione del 70% della propria base imponibile Irpef e, se si trasferisce in una delle regioni del sud Italia, l'esenzione arriva al 90% (salvo che per il reddito d'impresa che rimane esente al 70%). Il beneficio dura 5 anni estendibili di altri 5 se si hanno figli minorenni o a carico o se si acquista un immobile a uso residenziale in Italia. Nell'ulteriore quinquennio l'esenzione è però limitata al 50% della base

DI DANIELE TERRANOVA*

imponibile. Per gli imprenditori, la norma cita solo il reddito d'impresa, dunque quello prodotto con una ditta individuale o una società di persone escludendo le società di capitali, per le quali gli utili distribuiti costituiscono reddito di capitale ai sensi del comma 1 lett. e dell'articolo 44 del Tuir. Tuttavia pare del tutto legittima l'ipotesi della srl che opti per il regime di trasparenza fiscale e dunque non sia soggetta a Ires ma tassi per trasparenza i soci, fermo il limite di 5.164.569 euro di ricavi.

Rimane invece meno chiara la possibilità di fruire del regime agevolativo anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo tra cui le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi del comma 2 lett. d art.53 Tuir. Facciamo un esempio: imprenditore italiano espatriato in Svizzera dove risiede da almeno due anni (anche senza iscrizione Aire). Se decidesse di rientrare in Italia e acquisire la residenza in un comune della Lombardia dall'anno d'imposta 2020, avviando la sua attività imprenditoriale nello Stato con una srl che opta per il regime di trasparenza

fiscale, la sua base imponibile Irpef sarebbe esente per il 70% del reddito d'impresa prodotto. Per esempio, su un utile a fine anno di 300 mila euro, la sua base imponibile Irpef sarebbe solo 90 mila euro e di conseguenza dovrebbe versare all'incirca 31 mila euro con un carico fiscale pari a circa il 10% (oltre l'Irap). Potrebbe godere della stessa esenzione anche se decidesse di lavorare nella sua azienda, per esempio come amministratore: anche qui i compensi percepiti come dipendente sarebbero esenti del 70% (fermi gli oneri previdenziali). Se invece si trasferisse in una regione del Sud, il reddito d'impresa percepito come socio rimarrebbe imposto nella stessa misura ma il reddito da lavoro dipendente sarebbe esente al 90%. Prendendo invece a esempio un medico che rimpatri in una regione del Sud, in questo caso l'esenzione è al 90%, quindi con un utile di 300 mila euro, dovrà versare poco meno di 7 mila euro, meno del 3% del reddito (al netto dell'Irap). I numeri parlano chiaro, gli incentivi più volte auspicati per fare tornare in Patria il capitale umano di qualità, adesso ci sono e sono veri. Sarebbe però opportuno che fossero noti non solo agli addetti ai lavori. (riproduzione riservata)

**senior partner dello studio Martinez-Novebaci*

CONTRARIAN

COSÌ ITALIA RISCHIA DI PROVOCARE IL CROLLO DEI MERCATI

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

Il Mes non deve imporre il concorso dei privati alla ristrutturazione del debito

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova

di Daniele Terranova